



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

*Sezione Civile*

*procedure concorsuali*

---

**Circolare ai professionisti nominati nelle procedure concorsuali per la diffusione del “protocollo” siglato tra Tribunale e Procura della Repubblica di Forlì**

Con la presente si porta a conoscenza dei professionisti interessati che in data 02/08/2021, prot. 1398, la Presidente del Tribunale di Forlì e la Procuratrice della Repubblica, a seguito delle interlocuzioni intercorse tra i magistrati interessati e al fine di favorire la massima collaborazione nella specifica e delicata materia, hanno formalizzato la sottoscrizione di un protocollo d'intesa recante le Linee Guida da tenere nei procedimenti relativi alla crisi d'impresa.

Si allega in calce alla presente, in attesa di una più formale presentazione, il testo del protocollo d'intesa per la sua diffusione e conoscenza, invitando sin da ora tutti i professionisti ad attenersi, per quanto di loro spettanza, alle indicazioni ivi contenute.

Si ringrazia sin da ora per la collaborazione.

Forlì 15 settembre 2021

Il Giudice delegato

*Dott. ssa Barbara Vacca*

Prot. mt. n. 97/2021  
del 30/7/2021



m_dg		
04001202209 TRIBUNALE DI FORLÌ		
N. 1398		
- 2 AGO 2021		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Scrittore	

## TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ

### **LINEE GUIDA IN MATERIA DELLE ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI DI IMPRESA**

#### **PREMESSA**

Il presente protocollo si prefigge l'obiettivo di avviare una collaborazione tra i Magistrati addetti alla Sezione Fallimentare del Tribunale e i componenti dell'Area A (reati economici) della locale Procura della Repubblica, nonché di attivare una cooperazione tra i curatori e la locale Aliquotà Gdf Sezione PG, nei casi di maggiore complessità, al fine di garantire una costante e proficua interlocuzione nella gestione della crisi di impresa tra tutte le parti interessate.

Le linee guida concordate nel presente protocollo perseguono le seguenti finalità istituzionali:

- garantire la tempestiva emersione delle situazioni di insolvenza;
- garantire un flusso costante di informazioni tra i magistrati appartenenti ai due Uffici Giudiziari e tra i magistrati e i curatori, nella prospettiva di un efficace contrasto alla criminalità economica, anche mediante segnalazione istantanea, prima della predisposizione della relazione ex art. 33 L.F., in caso di emergenze allarmanti riscontrate sin da subito dal curatore fallimentare;
- instaurare una sinergia tra gli ausiliari (Gdf) ed i professionisti (curatori, consulenti tecnici, commissario giudiziale etc.), che collaborano con i due Uffici Giudiziari, al fine di stimolare lo scambio di informazioni.

#### **RAPPORTI TRA GLI ORGANI DELLE PROCEDURE E PUBBLICO MINISTERO NELLE DIVERSE FASI NELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

A seguito della trasmissione delle domande di ammissione al Concordato preventivo, la Procura della Repubblica provvede ad iscrivere un fascicolo a Mod. 45 da assegnare ad uno dei Magistrati di Area, al quale verranno successivamente inviati ed assegnati tutti gli atti inerenti tale procedura che coinvolgono tale società.

In particolare

(i) il Commissario:

- segnala senza ritardo alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 165 comma 5 L.F. l'eventuale presenza di circostanze che possono interessare ai fini delle indagini preliminari, delle quali venga a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni;
- evidenzia, in apposito paragrafo, nella relazione ex art. 172 L.F. eventuali profili di responsabilità degli amministratori,
- evidenzia tempestivamente elementi dai quali poter desumere l'eventuale presenza di cessioni di credito non notificate,

(ii) il Tribunale

- provvede a trasmettere tempestivamente al PM la relazione ex art. 172 L.F.;
- provvede a trasmettere tempestivamente al PM la relazione ex art. 173 L.F.;
- in caso di mancato raggiungimento delle maggioranze, trasmette al PM la fissazione dell'udienza per l'audizione del debitore ai fini dell'eventuale presentazione di istanza di fallimento.

#### **SEGNALAZIONI AI FINI DELL'ISTANZA EX ART. 7 L.F.**

Il Tribunale Civile:

- nelle ipotesi di desistenza del creditore istante il fallimento, trasmette all'Ufficio di Procura la segnalazione dell'insolvenza che eventualmente emerga a carico della parte resistente;
- il Giudice dell'Esecuzione trasmette all'Ufficio di Procura segnalazione nel caso di credito di rilevante valore o pluralità di procedure esecutive nei confronti di una medesima società.

#### **INIZIATIVA DEL PM A SEGUITO DI SEGNALAZIONE**

Quando perviene alla Procura una segnalazione dalla quale emerga lo stato di insolvenza, viene iscritto un fascicolo a mod. 45 assegnato ad uno dei magistrati di Area.

Ciascun magistrato, tramite personale di Polizia Giudiziaria, provvede a svolgere i seguenti adempimenti:

- acquisire:
  - i bilanci e le dichiarazioni ai fini fiscali degli ultimi 3 anni;
  - situazione dei debiti nei confronti dell'erario (iscrizioni a ruolo);
  - situazione dei debiti nei confronti degli enti previdenziali;
  - visura protesti;
- verificare – tramite accesso alle banche ed acquisizione di informazioni – se sussistano i requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L.F. e, in particolare, se l'impresa:
  - abbia avuto negli ultimi tre esercizi un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila, ovvero;
  - abbia realizzato, negli ultimi tre esercizi ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila, ovvero;
  - abbia un ammontare di debiti superiore ad euro cinquecentomila (avuto riguardo anche ad eventuali iscrizioni a ruolo di debiti tributari);

- verificare se la società versi in stato di insolvenza, evincibile - a mero titolo esemplificativo - da: (i) carenza in capo alla società di beni strumentali idonei all'esercizio di attività di impresa, (ii) estinzione di conti correnti bancari (iii) ammontare dei debiti scaduti.

In ogni caso di presentazione di istanza di fallimento, viene iscritto un fascicolo a mod. 45 il cui numero viene comunicato anche alla cancelleria fallimentare per il suo inserimento in tutti i successivi atti indirizzati o comunque comunicati al PM. La cancelleria fallimentare provvede a depositare presso la segreteria della Procura Ufficio Affari Civili - Fallimenti (Cancelliere Bruna Nadiani) la relazione ex art. 33 L.F. e le successive integrazioni, qualora non vi abbia già provveduto direttamente il curatore fallimentare.

Allo stesso modo si procede all'esito della comunicazione di una sentenza di fallimento non originata da istanza del PM.

Il modello 45 aperto a seguito di sentenza di fallimento deve essere monitorato dal PM assegnatario, ai fini della verifica del tempestivo deposito della relazione ex art. 33 L.F., e tendenzialmente definito (mediante archiviazione e/o passaggio ad altro registro), nel termine massimo di 6 mesi.

#### **RAPPORTI TRA ORGANI DELLA PROCEDURA E PUBBLICO MINISTERO A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO**

##### **1. CONTENUTO DELLA RELAZIONE EX ART. 33 E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DEL CURATORE**

Nella relazione depositata dal curatore ai sensi dell'art. 33 L.F. vengono indicati:

- tutti gli amministratori di diritto succedutisi nel tempo, gli amministratori delegati ed eventuali amministratori di fatto, con compiuta indicazione delle generalità;
- elementi che possano fare ipotizzare occultamento o distruzione documentazione contabile, nonché originaria esistenza delle scritture contabili (da accertare anche mediante assunzioni di informazioni dai tenutari);

in particolare

##### **a) In caso di contabilità mancante:**

qualora la documentazione aziendale non sia stata reperita, occorre riferire **dettagliatamente l'attività svolta nel tentativo di rintracciarla**, le ricerche che sono state esperite e le risposte che sono state fornite dall'imprenditore, dai suoi dipendenti o dai suoi professionisti. In caso di irreperibilità dell'imprenditore, occorre indicare le ricerche che sono state attivate, con esplicitazione degli elementi raccolti in ordine alla residenza, domicilio o dimora (anche estere); indicazioni di eventuali dati necessari per identificare chi potrebbe essere in grado di riferire circostanze utili al rintraccio dell'imprenditore e/o della documentazione.

##### **b) In caso di contabilità consegnata in parte:**

qualora la documentazione contabile sia stata consegnata solo in parte occorre predisporre un **elenco dettagliato della documentazione che fa difetto**. In ogni caso, va specificato se è stato trovato il libro giornale e le schede contabili (e i registri fiscali qualora l'impresa goda

del regime di contabilità semplificata); se vi è continuità nel tempo o vi sono intervalli temporali "vuoti"; se il piano dei conti è sufficientemente dettagliato (adeguato alla società fallita e al genere di impresa) per ricavare sufficienti informazioni sul movimento degli affari; se vi è positivo riscontro con i movimenti finanziari descritti nella documentazione bancaria.

- c) ragioni in forza delle quali non è stato possibile ricostruire la movimentazione degli affari;
- d) ragioni in forza delle quali la richiesta di autofallimento tempestiva avrebbe evitato l'aggravamento;
- e) eventuali profili di negligenza dell'imprenditore in ordine alla ritardata richiesta di fallimento ed in ordine alla serietà della richiesta di concordato preventivo;
- f) analitica quantificazione<sup>1</sup> dell'aggravamento del dissesto causato dal ritardo nella richiesta di autofallimento e/o da altre ipotesi di colpa grave o di violazione dei doveri previsti dalla legge per gli organi sociali;
- g) **eventuale inserimento in un gruppo**: occorre specificare la posizione della fallita riguardo ai rapporti di cointeressenza e di partecipazione ed all'operatività in concreto svolta (indicazione dell'eventuale funzione, controllata/controlante, svolta all'interno del gruppo e dello specifico campo di attività riservato alla fallita). E' necessario accertare e riferire se anche le altre società del gruppo siano fallite, avendo cura di acquisire la relazione ex art. 33 L.F., previo nulla osta della Autorità Giudiziaria competente. Analoghe informazioni devono essere riferite anche in presenza di un **gruppo di mero fatto**, ossia quando, pur in assenza di rapporti di partecipazione, tutte le imprese facevano capo ad un unico centro di interessi. L'inquadramento della fallita all'interno di un gruppo o centro di interessi sarà strumentale all'analisi: dei **rapporti commerciali con le parti correlate** (al fine di verificare l'effettività delle prestazioni rese, delle cessioni di beni eventualmente effettuate e della congruità dei corrispettivi pattuiti); dei **rapporti finanziari tra le parti correlate** (esistenza di finanziamenti; evoluzione dei rapporti di debito/credito, eventuali compensazioni); **delle operazioni straordinarie** (scissioni, fusioni, conferimenti o compravendite di rami di azienda, immobili, marchi o brevetti, partecipazioni e altri asset strategici). In questo contesto risulta necessaria l'indicazione di eventuali vantaggi compensativi, "*conseguiti o fondatamente prevedibili*" dalla fallita derivanti dall'appartenenza al gruppo (cfr. art. 2634 c.c.).
- h) ricostruire le condotte distrattive per quanto possibile oltre che sulla base delle scritture contabili anche sulla base delle movimentazioni bancarie, anche mediante richiesta di emissione di decreto da parte del PM;
- i) ricostruzione dettagliata delle inadempienze tributarie ed erariali, al fine di verificarne frequenza, ammontare e sistematicità;
- j) ogni dato utile rispetto a distrazioni in atto ed alle possibili iniziative cautelari reali del PM, anche in coordinamento con eventuali azioni revocatorie che si intende proporre;

---

<sup>1</sup> Per analitica quantificazione si intende un calcolo più approfondito della mera somma dei debiti accumulati nel periodo compreso tra la violazione ed il fallimento, ma una specifica analisi sui debiti che si sarebbero evitati con un comportamento diligente (escludendo dunque quelli che si sarebbero comunque verificati in presenza del comportamento che l'organo sociale avrebbe dovuto porre in essere) e con specifica quantificazione degli interessi (che non sarebbero maturati).

- k)** allegare alla relazione del curatore fallimentare (preferibilmente su supporto informatico, salvi estratti cartacei dei documenti più importanti): visure camerali della società e di tutti i soggetti correlati; estratti di conto corrente rilevanti e, se già acquisite, distinte; indicazione dei delegati ad operare sui conti correnti societari e allegazione delle deleghe; ogni altro documento necessario a supportare quanto affermato nella relazione.

**2. SEGNALAZIONE IMMEDIATA PRIMA DELLA RELAZIONE EX ART. 33 L.F.:**

- in caso di evidenze allarmanti individuate sin da subito dal curatore, quali macroscopiche distrazioni, totale assenza di documentazione contabile o altro, occorre procedere a segnalazione immediata alla Procura della Repubblica indicando se si ritiene necessario un mirato intervento del P.M.
- segnalare ogni altro elemento di urgenza rispetto a distrazioni in atto o segnalazione di beni confluiti nel patrimonio di imprese individuate non estranee al reato, al fine di valutare ogni iniziativa cautelare reale nel procedimento penale;
- in caso di necessità di ausilio da parte della Procura: il curatore può avanzare richiesta, previa autorizzazione del Pm assegnatario del fallimento, dell'invio da parte della Sezione Gdf Sede degli accertamenti mediante spesometro e anagrafe dei rapporti.

**GIUDIZIO DI RECLAMO EX ART. 18 L.F. CONTRO LE SENTENZE DI FALLIMENTO PRONUNCIATE SU ISTANZA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

Preso atto della nota n. 3528/19 del 13.5.2019 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna, che qui si richiama integralmente, in tema di partecipazione del Procuratore Generale al giudizio di reclamo ex art. 18 L.F. avverso le sentenze di fallimento pronunciate su istanza del Procuratore della Repubblica, il Tribunale Civile, nella persona del Giudice Delegato si impegna a:

- comunicare tempestivamente al pubblico ministero che ha avanzato istanza di fallimento ai sensi dell'art. 7 L.F. il reclamo presentato dal difensore, mediante deposito presso l'Ufficio Affari Civili - Fallimenti (Cancelliere Bruna Nadiani);
- (fino al momento di attivazione della Consolle anche per la Procura) trasmettere in formato digitale copia dell'atto di reclamo, sentenza dichiarativa di fallimento ed eventuali altri atti/documenti ritenuti rilevanti, ai fini della trasmissione alla Procura Generale;

i sostituti si impegnano a trasmettere alla Procura Generale in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica [affari.civili.pg.bologna@giustizia.it](mailto:affari.civili.pg.bologna@giustizia.it) (con indicazione del seguente OGGETTO: settore civile - crisi d'impresa):

- copia dell'atto di reclamo e sentenza dichiarativa di fallimento;
- copia dell'istanza di fallimento;
- eventuali memorie o annotazioni che illustrino le ragioni dell'opposizione al reclamo;
- indicazione del nominativo del pubblico ministero che ha presentato istanza di fallimento e recapito telefonico, nonché indicazione dell'indirizzo di posta elettronica cui la Procura Generale possa indirizzare eventuali richieste.

Allo stesso modo i Sostituti si impegnano a trasmettere i seguenti atti in caso di impugnazione mediante reclamo sensi dell'art. 22 L.F. da parte del Procuratore della Repubblica nei confronti del rigetto della richiesta di fallimento:

- istanza di fallimento;
- decreto di rigetto dell'istanza;
- reclamo presentato dall'ufficio;
- eventuali ulteriori osservazioni di interesse.

#### **ALTRE INIZIATIVE PER UN PIÙ EFFICACE CONTRASTO AI REATI FALLIMENTARI**


Sono in fase di elaborazione ulteriori proposte di iniziative volte a rendere maggiormente efficace l'attività della Procura in relazione ai reati fallimentari.

Tra queste, si segnalano:

- eventuali protocolli con INPS e Agenzia delle Entrate relativi alla tempestiva segnalazione - a prescindere dall'accertamento dei reati di omesso versamento - di situazioni debitorie significative per reiterazione, importo complessivo, breve durata della società, cancellazione dal registro delle imprese, nonché all'elaborazione da parte della sezione di p.g. presso la Procura (aliquota GdF);
- redazione di criteri di massima dell'orientamento della Procura della Repubblica nella quantificazione della pena per il consenso ad un'applicazione pena ex art. 444 c.p.p. sulla base di parametri predefiniti (ammontare del passivo, riduzione dello stesso tramite risarcimento, ecc.).

**Il Presidente del Tribunale**

**Rossella Talia**



**Il Procuratore della Repubblica**

**Maria Teresa Cameli**

